

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Posta elettronica certificata PEC va@pec.mite.gov.it

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto FRANCESCO MASI in qualità di legale rappresentante della Associazione denominata
COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- XProgetto, sotto indicato**

(Barrare la casella di interesse)

ID: 9449

Opera: Pozzo Pergola 1

Progetto: Messa in produzione del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell'Area Innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento

Proponente: ENI S.p.A.

Tipologia di opera: Ricerca idrocarburi

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X**Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X**Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X**Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Osservazioni riguardanti la “Messa in produzione del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell’Area Innesto 3 e posa delle condotte interrato di collegamento”, proponente ENI S.p.A., con scadenza 5/1/2024.

- 1) Nella sezione “Risposta alla richiesta di integrazioni del MASE (redatta in collaborazione con Ispra)” del 01/06/2023, alle pagg. 172,173,174, del documento AMB_ME_05_175, dove si riportano le sintesi dei rilievi (prot. MASE 0068674 del 28 Aprile 2023) prodotti dal Coordinamento Nazionale No Triv, si evidenzia la totale inadeguatezza della risposta di ENI circa le asserite motivazioni del carattere “*indispensabile, indifferibile, urgente*”, della messa in produzione del Pozzo in oggetto.

ENI afferma che : *“In merito alle necessarie motivazioni che rendano indispensabile, indifferibile ed urgente, la messa in produzione del Pozzo Pergola 1 si sottolinea che la realizzazione della postazione e la perforazione del pozzo è stata già eseguita a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento (vedi par.3.3.1). A riguardo la normativa di settore (Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, Capo III, art. 7, comma 3, come modificato dal Decreto Ministeriale del 9 agosto 2017) prevede che il titolare della Concessione possa realizzare le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati...[omissis...]...previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’UNMIG competente. Va da sé che le operazioni necessarie per la messa in esercizio del pozzo Pergola 1 rientrino tra quelle previste dalla norma sopra citata. Inoltre, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Sblocca Italia), all’art. 38 comma 1, evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale **sono di pubblica utilità**. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. A ciò si aggiunga il fatto che la società Eni S.p.A. ha ottenuto la proroga del titolo concessorio nel cui programma lavori viene mantenuta la messa in produzione del pozzo Pegola 1 (1a proroga 18.05.2022 con decorrenza dal 26.10.2019 e scadenza fissata al 26.10.2029). Il*

programma lavori già approvato con DM 23/01/2012 (art. 2, pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, Anno LVI, n. 2, 29 febbraio 2012) per “Pergola 1” prevedeva: - lavori ricerca: o perforazione di 3 pozzi di ricerca “Pergola 1”, “S.Elia 1”, “Serra del Monte Montemurro”; - lavori di sviluppo: o allacciamento a produzione con allestimento delle facilities definitive, in caso di esito positivo, dei pozzi di ricerca “Pergola 1” e “Sant’ Elia 1”, e relativa posa delle condotte di collegamento.”

In realtà, l’Art. 38 della *Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Sblocca Italia), al comma 1, Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali*, disponeva che:

*Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di **interesse strategico** e sono di **pubblica utilità, urgenti e indifferibili**. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

Il 30 settembre 2015, nella Cancelleria della Corte di Cassazione, furono depositati sei diverse e coincidenti richieste referendarie, sottoscritte dai delegati dei Consigli regionali, tra cui il quesito 1) “Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. **Abrogazione** delle norme sull’attribuzione del carattere di **interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza** delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi”.

Al fine di evitare il rischio di debacle elettorale, l’allora governo Renzi preferì abrogare quanto disposto nella norma su menzionata, utilizzando lo strumento della Legge n° 208 del 28 Dicembre 2015 – Disposizioni per la formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Nel merito, il comma 240 dell’Art. 1 recita: *All’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti **modificazioni**: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di **pubblica utilità**. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»; b) il comma 1-bis è abrogato; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».*

Alla luce delle modifiche prodotte, le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, di idrocarburi liquidi e gassosi, non sono quindi più considerate opere strategiche, indifferibili ed urgenti, ma semplicemente “**opere di pubblica utilità**”. Di conseguenza, viene altresì meno il “vincolo preordinato all’esproprio” già a partire dalla fase di ricerca di idrocarburi ed

è fatto salvo il diritto di proprietà del privato sulle aree interessate. La semplice pubblica utilità resta tra l'altro a tutela degli interessi del privato cittadino a fronte del riconoscimento dei collegati oneri.

Lo stesso proponente, non a caso, ma utilizzando in maniera impropria il riferimento al comma 1 dell'art. 38 della Legge n° 164 del novembre 2014, riferisce *che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità* e che *i relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità*.

A dimostrazione ulteriore della tenuta comportamentale apparentemente "sbadata", ma in realtà indice di tenace ed elusiva autoreferenzialità del proponente nel perseguire esclusivamente e a ogni costo l'interesse esclusivo dei propri profitti, la scelta di citare, quale "inoppugnabile" motivazione del carattere "*indispensabile, indifferibile, urgente e di pubblica utilità*", della messa in produzione del Pozzo in oggetto, il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, Capo III, art. 7, comma 3, come modificato dal Decreto Ministeriale del 9 agosto 2017.

Qualcuno riesce a spiegare il nesso logico tra quesito e risposta? A ben vedere, nient'altro che autoassoluzioni ed autopromozioni, purchè tutto vada a buon fine per Eni! Il resto sono chiacchiere che fanno solo perdere tempo...

Si riporta per completezza il principale riferimento alla "*normativa di settore*" selezionato nella sua risposta da Eni a giustificazione del carattere "*indispensabile, indifferibile, urgente e di pubblica utilità*", della messa in produzione del Pozzo Pergola 1.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016

Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Come modificato dal Decreto Ministeriale 9 agosto 2017

Capo III Esercizio del Titolo

Art. 7

Modifiche al programma dei lavori

- 1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. [comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett. v) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]*
- 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, non può sospendere o modificare il programma lavori senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. [comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett. w) del Decreto Ministeriale 9 agosto 2017]*

3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, **se effettuate a partire da impianti esistenti** e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 82-sexies, della legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la **prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.**

4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attività da classificare quali manutenzione straordinaria.

5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano variazione alle misure di protezione e prevenzione incendio sono soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.

Bene, in linea di principio (e non solo...) chiunque può ben constatare che le "Modifiche al programma dei lavori" contemplate nel su citato art. 7 nulla hanno a che fare col supposto carattere di *indifferibilità, urgenza, pubblica utilità*, sbandierato dal proponente.

Di tutto resta solo, come in un lapsus, la "vera urgenza"; quella di allacciare in fretta il pozzo al Cova di Viggiano e succhiare in fretta dal sottosuolo tutti gli idrocarburi disponibili. L'urgenza è non perdere gli investimenti già fatti.

Il Sottoscritto FRANCESCO MASI dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data POTENZA li 2 Gennaio 2024

Il dichiarante

____ FRANCESCO MASI

